

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.12.2022 La Nuova Procedura Civile, 3, 2022

Diritto Avanzato

Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022, è stato pubblicato il d.l. n. 198 del 29.12.2022, recante all'art. 8 '*Proroga di termini in materia di giustizia'*.

Si riporta di seguito il testo ed, a seguire, uno schema sintetico sul relativo comma 8 che incide sul processo civile.

Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

- 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
- 2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
- 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
- b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
- 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
- 5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
- b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
- 6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio LaNuova Procedura Civile distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
 - 7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa

di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
- 9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
- 10. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino al 28 febbraio 2023 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

SCHEMA sintetico del comma 8 dell'art. 8 del d.l. 198/2022

E' prorogata al 30.6.2023 la disciplina (art. 221, comma 8, L. n. 77/2020), secondo cui il **giuramento del CTU** avviene mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

E' prorogata al 30.6.2023 la disciplina (art. 23, comma 8 bis, D.L. 137/2020, conv. con L. n. 176/2020), secondo cui le udienze in camera di consiglio, relativamente ai **giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione**, si svolgono mediante trattazione scritta.

E' prorogata al 28.2.2023 la disciplina (art. 23, comma 9 bis, D.L. 137/2020, conv. con L. n. 176/2020), secondo cui le **formule esecutive** sono rilasciate in modalità telematica.

